COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SEZIONE CONTROLLO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 58 DEL 05/02/2025

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE, EX ART. 34, CO. 1, D.P.R. 380/2001, DI RIMOZIONE DEI MANUFATTI ACCESSORI REALIZZATI IN ADERENZA AL FABBRICATO RESIDENZIALE, SITO IN ROVIGO, VIA G. ROSSINI, N. 34, CENSITO AL CENS. DI RO, F. 16, MAPP. 193 - CODICE PRATICA: UT_2025/0001_AB

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 dell'11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto Sindacale n. 76 del 24/12/2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "Urbanistica, Edilizia Privata, Suap, Commercio e Attività Produttive", e che, con il medesimo decreto, sono stati individuati anche i dirigenti sostituti in caso di assenza o impedimento del dirigente titolare, ai sensi dell'art. 5-bis, commi 1 e 2, del Regolamento delle funzioni dirigenziali;

VISTA la richiesta, assunta al protocollo con il n. 1318 del 09/01/2025, e la successiva integrazione, prot. 4176 del 17/01/2025, presentate dall'attuale proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di adozione di un provvedimento di rimozione dei manufatti accessori realizzati in aderenza al fabbricato residenziale sito in Rovigo, Via G. Rossini, n. 34, censito al Censuario Sez. Urb. RO, F. 16, Mapp. 193;

ATTESO che alla citata istanza sono allegati: documentazione fotografica, procure, Relazione tecnica e Tav. Unica a firma del tecnico incaricato, geom. Colombo Roberto, ecc.

PRESO ATTO che, da verifiche d'ufficio, per l'edificio *de quo* sono presenti le seguenti pratiche edilizie:

- UT_1951/0376: Autorizzazione Edilizia prot. 9501 del 20/05/1951 per "Costruzione di una casa di abitazione di piani 2, vani 4";
- UT_1951/0590: Autorizzazione Edilizia prot.14605 del 16/08/1951 per "Ampliamento per ricavo accessorio";
- UT_1951/0168_AGI: Autorizzazione all'uso abitativo (Abitabilità) prot. 17952 del 04/10/1951;

- UT_1959/0662: Licenza Edilizia prot. 9345 del 02/07/1959 per "Costruzione di un poggiolo in corrispondenza della facciata principale";
- UT_1973/0138: Licenza Edilizia prot. 2119 del 28/02/1973 per ampliamento civile abitazione del piano terra e primo;
- UT_1974/0196: Licenza Edilizia prot. 2510 del 03/05/1974 per ampliamento garage;
- UT_1986/2362: Condono Edilizio ex legge 47/1985 (cd. 1° Condono Edilizio) presentato il 29/03/1986, rif. prot. 8814 del 12/05/1986, rilasciato in data 16/11/1992 con il n. 955, come rettificato con Determinazione Dirigenziale n. 1651 dell'8/05/2024;
- UT_2001/0092_AGI: Certificato di Agibilità del 18/05/2001 (prot. 12091 del 26/04/2001 – domanda presentata in data 23/04/2001) rilasciato per le opere condonate;

VERIFICATI gli atti ed accertato che i seguenti manufatti sono stati realizzati successivamente al condono e non risultano autorizzati:

- pensilina, costituita da struttura in legno a protezione della terrazza del piano primo e relativo parapetto;
- mascheramento metallico sulle facciate dei locali accessori del piano terra e parte della copertura della terrazza di piano primo;
- serramento di accesso al locale cantina ripostiglio del piano terra;

PRESO ATTO che la proprietà, contestualmente all'istanza, ha conferito procura e delega al geom. Colombo Roberto ed ha indicato, quale domicilio digitale eletto ove inviare eventuali comunicazioni e la notifica dell'ordinanza, l'indirizzo pec: *roberto.colombo5@geopec.it*;

CONSIDERATO che è la stessa proprietà a chiedere l'adozione di un provvedimento di "demolizione/rimozione" e che nel caso di specie trova applicazione il disposto dall'art. 34, co. 1, del D.P.R. 380/2001, pertanto si ritiene di ovviare alla comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990;

VISTO che l'art. 34, co. 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, statuisce:
"*Art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire*
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
...";

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la rimozione della pensilina costituita da struttura in legno a protezione della terrazza del piano primo e relativo parapetto, del mascheramento metallico sulle facciate dei locali accessori di piano terra e parte della copertura della terrazza del piano primo, del serramento di accesso al locale cantina ripostiglio del piano terra e, conseguentemente, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

RITENUTO, altresì, congruo assegnare 90 (novanta) giorni per la rimozione e demolizione delle opere su indicate;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del procedimento è l'arch. Rizzieri Roberto, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 169 del 28/12/2023;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 679 del 17/04/2012, pubblicata sul Bur n. 36 del 08/05/2012 e, quindi, in vigore dal 23/05/2012;

VISTO che, a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi (P.I.), così come stabilito dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. 23/04/2004, n. 11;

VISTO il Piano Regolatore Generale ed in modo particolare la variante generale al P.R.G. giusta deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale n. 207 del 21/03/1990, esecutiva dal 09/05/1990, successivamente approvata con D.G.R.V. n. 3233 del 12/07/1994, efficace dal 27/08/1994, e successive varianti;

VISTA la Variante generale al Piano degli Interventi ex art. 18 L.R. 11/2004 – (Dodicesima Variante al P.I.) – Prima fase - adottata con deliberazione di C.C. n. 83 del 20/11/2023 ed approvata con deliberazione di C.C. n. 41 del 28/10/2024, in vigore dal 13/12/2024;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 34, co. 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, stante quanto sopra, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,

la rimozione della pensilina costituita da struttura in legno a protezione della terrazza del piano primo e relativo parapetto, del mascheramento metallico sulle facciate dei locali accessori del piano terra e parte della copertura della terrazza del piano primo, del serramento di accesso al locale cantina ripostiglio del piano terra e, conseguentemente, la rimessa in pristino dello stato dei luoghi (vedi elaborato grafico denominato Tav. Unica, non ostensibile), presso il fabbricato sito in Rovigo, in Via G. Rossini, n. 34, censito al Censuario Sez. Urb. RO, F. 16, Mapp. 193, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente**, ai destinatari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento.

CON AVVERTENZA

che, non ottemperando nei tempi e modi sopra indicati, ai sensi dell'art. 34, co. 1, secondo periodo, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, l'ordinanza stessa sarà eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale e le spese saranno poste coattivamente a carico della proprietà attuale.

DA' ATTO CHE:

- la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti/.

DISPONE

1. la notifica alla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità

del procedimento, tramite invio di messaggio di posta elettronica all'indirizzo PEC del tecnico, *roberto.colombo5@geopec.it*, quale domicilio digitale eletto, spedito dalla casella PEC del Settore Urbanistica del Comune di Rovigo denominata: *urbanistica.comune.rovigo@pecveneto.it*;

2. l'invio della presente ordinanza per l'attività di controllo e vigilanza a:

- Polizia Locale (per gli adempimenti conseguenti);
- Albo (a cura dell'Ufficio proponente);

COMUNICA CHE:

- ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di ottemperanza è l'arch. Rizzieri Roberto, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 169 del 28/12/2023;
- avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale